Corte d'Appello Roma - Sez. lavoro, 01.02.2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori Magistrati:

dott. Alessandro NUNZIATA - Presidente

dott. Gualtiero MICHELINI - Consigliere rel.

dott. Maria Gabriella MARROCCO - Consigliere

all'udienza del 7 gennaio 2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 5326 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza dell'anno 2014 promossa da:

Q.F. - in proprio e n.q. di amm.re del condominio di Via S. n. 61 - R. rappresentato e difeso da avv. ed in proprio per procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa da Avvocatura Generale dello Stato

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SUD s.p.a.) - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa da avv. per procura in atti

APPELLATI

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5833/2014 del 23.05.2014.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato l'1/8/2013 e ritualmente notificato, F.Q. esponeva di essere venuto a conoscenza, solo in occasione della notifica della cartella esattoriale n. (...) per importo pari a complessivi Euro 3.411,57, che erano state emesse a suo carico le sottese ordinanze di ingiunzione, nonché due verbali di illecito amministrativo, irritualmente notificati; in particolare, l'ordinanza n. 452/2012, riferita al processo verbale di illecito amministrativo del 16.12.2008 (prot. (...)) e l'ordinanza n. 460/2012, riferita al processo verbale di illecito amministrativo del 24.11.2008 (prot. (...)).

Contestava l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale in difetto di relata di notifica; l'illegittimità della notifica delle ordinanze di ingiunzione ad irreperibile nonché l'illegittimità della notifica dei verbali di accertamento.

2. In contraddittorio con i resistenti, svolta istruttoria documentale, il Tribunale respingeva il ricorso e regolava le spese secondo soccombenza.

3. In motivazione, il Tribunale osservava, in particolare, che:

- la notifica del verbale di accertamento di illecito amministrativo veniva effettivamente operata, in relazione alla contestazione del 16.12.2008, sottesa all'ordinanza 452/2012, perfezionandosi per compiuta giacenza;

- la contestazione del 24.11.2008 veniva notificata anch'essa presso il luogo di residenza, ma siffatta notifica non andava a buon fine causa trasferimento del ricorrente, che anzi risultava sconosciuto al civico indicato; la rinotifica, presso lo studio legale, non poteva pertanto considerarsi inesistente, ma al più illegittimamente svolta, in quanto il predetto domicilio corrispondeva al luogo di precedente residenza del ricorrente;

- l'opponente aveva, altresì, dimostrato di aver avuto cognizione della notifica medesima avendo formulato, avverso tale notifica, le proprie formali contestazioni;

- anche laddove si volesse intendere non andata a buon fine la notifica presso lo studio legale, doveva riconoscersi la piena legittimità della notifica dei medesimi atti coevamente operata dalla Direzione Provinciale del Lavoro; se, da una parte, il condominio si configura come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, non vi erano dubbi circa la possibilità di effettuare le notifiche anche presso lo stabile condominiale (Cass. 18492/2012; Cass. 12460/2004);

- in ogni caso, la mancata impugnativa delle ordinanze-ingiunzione successivamente notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nel termine di cui agli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, così come modificati dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2001, rendeva inammissibile il ricorso avverso le cartelle esattoriali opposte.

4. Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 24/11/2014, proponeva appello l'avv. F.Q., per i seguenti motivi:

I. nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. delle ordinanze di ingiunzione nn. 452 e 460 del 2012;

II. nullità della notifica per "compiuta giacenza" delle contestazioni del 16/12/2008 e 24/11/2008 effettuate all'Amm.re pro tempore presso lo stabile sito in R., Via S. n. 61;

III. nullità della notifica per compiuta giacenza della contestazione del 16/12/2008 effettuata a F.Q. (cron. 928/2008) in luogo imprecisato ed in mancanza della prova del CAD, in data 19/12/2008;

IV. nullità della notifica a soggetto non qualificato della contestazione del 24/11/2008 effettuata in R., piazza I. n. 67, perché non rispondente ai criteri di cui all'art. 139 c.p.c..

5. Si costituivano in giudizio Equitalia Sud (cui succedeva in corso di causa Agenzia delle Entrate Riscossione) e la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, che concludevano per la conferma della sentenza di primo grado.

La prima rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c. in relazione al requisito di specificità dei motivi dell'atto di appello e, nel merito, che le eccezioni proposte da parte appellante concernevano unicamente gli atti presupposti della cartella esattoriale, in ordine ai quali ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La seconda chiedeva dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello, sostenendo la legittimità/ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c. delle ordinanze di ingiunzione nn. 452 e 460 del 2012, ed evidenziando come quand'anche si volesse ravvisare la nullità della notifica, ciò che rileva è che l'opponente abbia avuto cognizione della medesima, avendo formulato, avverso tale notifica, le proprie formali contestazioni.

6. L'appello non è fondato.

7. Secondo il più recente orientamento della S.C., "in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notificazione, anche vizi propri dell'atto presupposto" (Cass. 26843/18).

Invero, svolgendo l'opposizione avverso cartella esattoriale, ove si deduca l'invalidità della notifica degli atti presupposti, tal deduzione ha la funzione di recuperare i mezzi di tutela pregiudicati dalla mancata conoscenza, sicché l'omessa o irrituale notifica funge esclusivamente da argomentazione preliminare rispetto a censure relative all'atto presupposto, che vanno necessariamente svolte.

Ciò, del resto, è coerente con i principi generali in materia di nullità, che travolge gli atti a valle dell'atto nullo, ma non quelli a monte, con la conseguenza che l'accertamento della nullità della notifica di un atto non rende nullo l'atto stesso, ma ha la funzione di recuperare termini decorrenti dalla notifica (irregolare) scaduti al fine di consentire contestazioni sul merito dell'atto (irregolarmente) notificato, ovvero, frequentemente, di eccepire la prescrizione.

Spiega la S.C. nella sentenza citata che l'opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto e che, in tale situazione, nonostante in alcune più remote pronunce (v. ad es. Cass. n. 59 del 08/01/2003 e n. 12531 del 27/08/2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera denuncia di mancata notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, deve invece ritenersi che alla deduzione di tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare - seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale - i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento con finalità "recuperatoria" delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione, la finalità stessa esclude in radice la possibilità che sia lasciata all'impugnante la scelta dell'impugnare o no cumulativamente l'atto presupposto e l'atto consequenziale.

8. Applicando tali principi di diritto al caso di specie, osserva la Corte che parte appellante nel ricorso introduttivo del giudizio ed in questa sede non ha espresso alcuna contestazione nel merito dei verbali di accertamento, ma esclusivamente sull'irregolarità delle notifiche, con ciò consentendo il momento recuperatorio, ma precludendo la sua utilità ai fini dell'accertamento di eventuali carenze della pretesa creditoria sottesa alla cartella opposta.

9. L'appello deve, di conseguenza, essere respinto.

La diversità di motivazione rispetto alla sentenza appellata e l'evoluzione della giurisprudenza della S.C. in materia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

- visto l'art. 437 c.p.c.;

- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;

- respinge l'appello;

- compensa le spese del grado;

- dà atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2019.